

Www.carelladarcangelo.com

Legge 20 Maggio 2016, n. 76.

UNIONI CIVILI (Art. 1, commi da 1 a 35).

CONTENUTI

Unione civile: due persone maggiorenni dello stesso sesso====> fanno una dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni

|
|
|

registrazione

dell'atto di unione civile

il documento che attesta la costituzione della unione civile

deve contenere: i dati anagrafici delle parti,

il loro regime patrimoniale,

i dati anagrafici e la residenza dei testimoni

Alternativa: in alternativa a quanto sopra, l'unione civile può instaurarsi fra due persone maggiorenni dello stesso sesso, allorquando, alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili

Effetti: con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; deriva per esse l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale ed alla coabitazione (il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti della parte che, allontanatasi senza giusta causa dalla residenza comune, rifiuta di tornarvi); entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile

Cognome: le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile

Indirizzo e residenza: le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

Regime patrimoniale: il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c., previsti in tema di matrimonio. Si applicano anche alle unioni civili le disposizioni di cui al Libro I (Delle persone e della famiglia), Titolo VI (Del matrimonio), Capo VI (Regime patrimoniale della famiglia), Sezioni II (Del fondo patrimoniale), III (Della comunione legale), IV (Della comunione convenzionale), V (Del regime di separazione dei beni) e VI (Dell'impresa familiare) del codice civile. Per le necessarie trascrizioni ai RR.II. si tenga conto delle norme di cui agli artt. 2647, 2553, comma I, n. 4), e 2659 c.c.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro: in caso di morte della parte di una unione civile che ha in essere un rapporto di lavoro con terzi, le indennità indicate dagli artt. 2118 (indennità sostitutiva del preavviso, in caso di licenziamento) e 2120 (T.F.R.) c.c. devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile

Successioni: Alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni previste dal Libro II (Delle successioni), Titolo I (Disposizioni generali sulle successioni), Capo III (Dell'indegnità) e Capo X (Dei legittimari); dal Titolo II (Delle successioni legittime); dal Titolo IV (Della divisione), Capo II (Della collazione) e Capo V-bis (Del patto di famiglia) c.c.

Alimenti: all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Libro I (Delle persone e della famiglia), Titolo XIII (Degli alimenti) del c.c.

Prescrizione dei diritti: rimane sospesa tra le parti dell'unione civile

EQUIPARAZIONE DELL'UNIONE CIVILE AL MATRIMONIO

Normativa sul matrimonio estensibile alle unioni civili:

art. 65 c.c. = in caso di morte presunta: possibilità di una nuova unione civile

art. 68 c.c. = nullità della nuova unione civile: se il morto solo presunto torna

art. 119 c.c. = in caso di unione civile con un interdetto per infermità di mente: azione per la impugnazione e soggetti titolari della stessa

art. 120 c.c. = in caso di unione civile con un incapace di intendere e di volere: azione per la impugnazione e soggetti titolari della stessa

art. 123 c.c. = in caso di unione civile simulata: azione per la impugnazione e soggetti titolari della stessa

art. 125 c.c. = azione di nullità del pubblico ministero: non proponibile dopo la morte di una delle parti

art. 126 c.c. = pendenza del giudizio di nullità: separazione temporanea delle parti, con pronunzia del giudice su istanza di parte o di ufficio

art. 127 c.c. = trasmissibilità agli eredi dell'azione per impugnare il matrimonio solo se il giudizio è già pendente alla morte dell'attore

art. 128 c.c. = effetti della unione civile putativa: gli effetti della unione civile si producono, in favore della/e parte/i, fino alla sentenza che pronunzia la nullità

art. 129 c.c. = ulteriori effetti della unione civile putativa: il giudice può disporre a carico di una delle parti e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuova unione civile o nozze

art. 129-bis c.c. = responsabilità della parte in mala fede e del terzo: la parte alla quale sia imputabile la nullità dell'unione civile, è tenuta a corrispondere all'altra in buona fede, qualora l'unione civile sia annullata, una congrua indennità. E' anche tenuta a prestare gli alimenti all'altra parte in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità dell'unione civile è tenuto a corrispondere alla parte in buona fede, se l'unione civile è annullata, una pari indennità. In ogni caso, il terzo che abbia concorso con una delle parti nel determinare la nullità della unione civile è solidalmente responsabile con la stessa per il pagamento dell'indennità.

PATOLOGIA DEL RAPPORTO (NULLITA' ED ANNULLABILITA')

Cause impeditive (nullità della unione civile)=====> **1) pregressa esistenza di un**

**matrimonio o di una
unione civile con terzi**

2) interdizione per

infermità di mente

3) particolari rapporti tra le parti:

art. 87 c.c. (= gli ascendenti e i discendenti in linea retta;

i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

gli affini in linea retta;

gli affini in linea collaterale in secondo grado;

l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

i figli adottivi della stessa persona;

l'adottato e i figli dell'adottante;

l'adottato e il coniuge dell'adottante,

l'adottante e il coniuge dell'adottato).

4) condanne penali particolari

(*) lo straniero che vuole contrarre unione civile nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (v. art. 116, comma I, c.c.)

Legittimazione a far valere la nullità della unione civile: l'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui sopra (nn. 1 -4), ovvero in violazione dell'articolo 68 c.c. (morte presunta, poi rivelatasi non vera), può essere impugnata da:

- ciascuna delle parti dell'unione civile**
- dagli ascendenti prossimi delle parti dell'unione civile**
- dal pubblico ministero**
- da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale**

Consenso viziato nella unione civile (annullabilità della unione)=====> **1) violenza (la violenza è**

**causa di annullamento del contratto
anche quando il male minacciato**

**riguarda la persona o i beni dell'altra parte
o di un suo ascendente o discendente)**

2) timore di eccezionale gravità

3) errore sull'identità della persona

4) errore essenziale su qualità personali

(presenza di una malattia fisica o psichica
o anomalia o deviazione sessuale
e conseguente impedimento per la convivenza,
esistenza di sentenze di condanna penale particolari,
dichiarazione di delinquenza abituale o professionale)

|
|
|

impugnazione della unione civile per l'annullamento
(non possibile dopo un anno di coabitazione)

PROBLEMI NEL RAPPORTO

Grave pregiudizio all'integrità fisico/morale o alla libertà della parte dell'unione civile:

quando la condotta di una delle parti dell'unione civile causa un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter c.c.:

- ordina a colui il quale ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della stessa
- dispone l'allontanamento dalla casa familiare di colui il quale ha tenuto la condotta pregiudizievole
- ordina a colui il quale ha tenuto la condotta pregiudizievole di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante
- dispone l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di soggetti vittime di abusi e maltrattati
- dispone il pagamento periodico di un assegno a favore della persona convivente che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimane priva di mezzi adeguati, prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante

Amministrazione di sostegno: se una parte della unione civile deve essere sottoposta ad amministrazione di sostegno, nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, l'altra parte dell'unione civile

Interdizione o inabilitazione: possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa

FINE DEL RAPPORTO

Scioglimento===== > - morte di una delle parti

- dichiarazione di morte presunta di una delle parti
 - manifestazione anche disgiunta della volontà
- di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile
- sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
 - casi di divorzio ex art. 3 L. n. 898/70

Nell'ultima ipotesi si applicano della L. n. 898/70:

Art. 4 = in tema di: ricorso per far dichiarare lo scioglimento della unione civile; Tribunale competente a decidere; annotazione del ricorso sull'atto di unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile; fissazione della udienza di comparizione; comparizione personale davanti al presidente del tribunale ed assistenza del difensore; effetti della mancata comparizione; audizione delle parti e tentativo di conciliazione; emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti; memorie integrative per il prosieguo del giudizio in caso di fallimento del tentativo di conciliazione; udienze davanti al giudice istruttore; emissione di sentenza non definitiva relativa allo scioglimento; sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno di mantenimento; domanda congiunta di scioglimento

Art. 5 = in tema di: sentenza di scioglimento ed annotazione di essa; impugnabilità della sentenza; imposizione ad una delle parti dell'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altra un assegno quando quest'ultima non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive; criteri di adeguamento automatico dell'assegno; corresponsione dell'assegno in unica soluzione; assegno e nuova unione civile o nozze; deposito all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale delle dichiarazioni personali dei redditi e di ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale e comune

Art. 8 = in tema di: imposizione all'onere dell'assegno di mantenimento di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento; sentenza di scioglimento che costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; procedura per inoltrare l'invito a terzi che sono tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato a versare direttamente le somme dovute all'avente diritto; azione esecutiva diretta dell'avente diritto contro il terzo; limite della metà delle somme dovute al coniuge obbligato nei confronti degli enti pubblici datori di lavoro cui sia stato notificato l'invito a pagare direttamente alla parte cui spetta la corresponsione periodica; sequestro dei beni della parte obbligata a somministrare l'assegno

Art. 9 = in tema di: revisione delle disposizioni concernenti l'assegno; pensione di reversibilità

Art. 9-bis = in tema di: assegno periodico in caso di stato di bisogno e morte dell'obbligato all'assegno a carico dell'eredità

Art. 10 = in tema di: annotazione, anche con efficacia costitutiva, nei registri dello stato civile della sentenza che pronuncia lo scioglimento della unione civile a cura dell'ufficiale dello stato civile

Art. 12-bis = in tema di: diritto ad una percentuale del T.F.R. percepito dall'altra parte all'atto della cessazione del rapporto di lavoro

Art. 12-ter = in tema di: attribuzione della pensione di reversibilità per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio

Art. 12-quater = in tema di: competenza per territorio per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla L. n. 898/70

Art. 12-quinquies = in tema di: applicazione della legge italiana allo straniero la cui legge nazionale non disciplina lo scioglimento della unione civile

Art. 12-sexies = in tema di: applicazione dell'art. 570 c.p. nei confronti della parte dell'unione civile che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto

Altresì, si applicano:

le disposizioni del Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone) del c.p.c.

l'art. 6 del D.L. n. 132/14 conv. con L. n. 162/14 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

l'art. 12 del D.L. n. 132/14 conv. con L. n. 162/14 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 86. Libertà di stato.

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio **o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso** precedente.

Art. 124. Vincolo di precedente matrimonio.

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio **o l'unione civile tra persone dello stesso sesso** dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

CONVIVENZE DI FATTO (Art. 1, commi da 36 a 69).

'Conviventi di fatto'=====>due persone maggiorenni unite stabilmente
da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinità o adozione,
da matrimonio o da un'unione civile.

|
|
|
|

CONTRATTO DI CONVIVENZA

esso, le sue modifiche e la sua risoluzione
sono redatti in forma scritta, a pena
di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata
da un notaio o da un avvocato che
ne attestano la conformità alle norme
imperative e all'ordine pubblico.

Il contratto di convivenza non può essere
sottoposto a termine o condizione.

Nel caso in cui le parti inseriscano termini
o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il

professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Per il contenuto del contratto vedasi il comma 53.

Il riferimento è alla “famiglia anagrafica”=====> D.P.R. n. 223/89

Art. 4:”1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 13, comma 1°, lett. b):”Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a)
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c)
- d)
- e)
- f)

DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO

stessi diritti che ha il coniuge nei casi di cui alla L. n. 354/75 sull'ordinamento penitenziario

diritto di visita in caso di malattia o di ricovero del convivente

diritto di assistenza in caso di malattia o di ricovero del convivente

stesso diritto che hanno il coniuge ed i familiari di accesso alle informazioni personali del convivente detenute dalle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate

diritto di designare il convivente quale proprio rappresentante in caso di malattia con incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute

diritto di designare il convivente quale proprio rappresentante in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie

diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un certo periodo di tempo, diverso a seconda dei casi, nell'ipotesi di morte del proprietario convivente

diritto di succedere al convivente nel contratto di locazione della casa comune nei casi di sua morte o di suo recesso

diritto di essere considerato come appartenente ad un nucleo familiare in caso di graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare

diritto di presentare ricorso per interdizione o inabilitazione del convivente

diritto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il convivente sia dichiarato interdetto o inabilitato

stesso diritto del coniuge superstite in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite

diritto alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente

REGIME PATRIMONIALE

I conviventi possono optare nel contratto di convivenza per la comunione dei beni, come per i coniugi ed, in tal caso, vedasi il Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione III del c.c.

In ogni caso, il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza sempre in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

PATOLOGIA DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36 (mancanza di una convivenza di fatto tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile);
- c) da persona minore di età;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (condanna per

omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

SCIoglIMENTO DEL VINCOLO

Il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta sempre in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione III del codice civile.

Resta, in ogni caso, ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre a provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

Nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

Nel caso di morte di uno dei contraenti, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

EFFETTI IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, comma II, c.c.

Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 c.c., l'obbligo alimentare del convivente di cui sopra è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.